

Direttiva sulla procedura di qualificazione come operatrice sociosanitaria/ operatore sociosanitario AFC

02.02.2011
(con adattamenti redazionali del 26.09.2011)

	Pagina	
1	Definizioni	2
2	Basi e disposizioni giuridiche	3
3	Responsabilità e costi	3
4	Perite e periti	4
4.1	Norme del diritto federale	4
4.2	Statuto e mandato	4
4.3	Requisiti	4
5	Campi di qualificazione, attribuzione delle note e ponderazione	5
5.1	Panoramica dei campi di qualificazione	5
5.2	Caso normale e casi particolari	6
5.3	Procedura di qualificazione nei casi normali: ponderazione	7
5.4	Procedura di qualificazione nei casi particolari	8
5.5	Ponderazione dei campi	8
5.6	Attribuzione delle note e condizioni di riuscita	8
6	Descrizione dettagliata dei campi di qualificazione	9
6.1	Campo di qualificazione Lavoro pratico individuale (LPI)	9
6.2	Campo di qualificazione Conoscenze professionali (CP)	12
6.3	Campo di qualificazione Cultura generale (CG)	13
6.4	Nota competenze Insegnamento conoscenze professionali	13
6.5	Nota competenze Formazione di pratica professionale	13
7	Formulario sulle note per il calcolo della nota complessiva	13
8	Indicazioni generali	14
9	Elenco dei documenti per la procedura di qualificazione	15
Allegato 1	Procedura di qualificazione nei casi particolari di cui al punto 5.2	16
Allegato 2	Esempi di calcolo delle note	20
Allegato 3	Procedure di qualificazione diverse	21

La presente direttiva è rivolta a tutte le persone coinvolte nella preparazione, realizzazione e valutazione delle procedure di qualificazione. Le persone in formazione non rientrano esplicitamente tra i destinatari della direttiva.

1 Definizioni

La presente direttiva riprende la terminologia della Legge federale e dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale (LFPr e OFPr).

Viene utilizzata la terminologia adottata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT al momento dell'entrata in vigore dell'Ordinanza sulla formazione professionale Operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario.

I termini principali vengono riportati qui di seguito. Ulteriori spiegazioni si trovano nel Lessico della formazione professionale del CSFO, disponibile all'indirizzo www.lex.berufsbildung.ch.

Procedura di qualificazione (PQ)	La procedura di qualificazione comprende tutti gli ambiti di una formazione di base in cui vengono effettuate delle valutazioni e/o che sono attinenti all'assegnazione dell'attestato federale di capacità AFC. Rientrano tra questi, ad esempio, esami parziali, valutazioni dei formatori, note della formazione professionale pratica, esame finale, ecc.
Esame finale	L'esame finale si tiene alla fine della formazione professionale di base e riguarda i seguenti campi di qualificazione: <ul style="list-style-type: none">• Lavoro pratico• Conoscenze professionali• Cultura generale
Attestato federale di capacità	L'attestato federale di capacità viene assegnato a chi supera l'esame finale o ha svolto con successo una procedura di qualificazione equivalente.
Competenza richiesta	Le competenze richieste sono quelle competenze che devono essere obbligatoriamente acquisite nella procedura di qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato federale di capacità.

2 Basi e disposizioni giuridiche

Le basi giuridiche relative alla realizzazione della procedura di qualificazione come operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario AFC sono reperibili nei seguenti documenti:

- Legge federale sulla formazione professionale LFPPr del 13.12.2002, artt. da 33 a 41 *Raccolta sistematica del diritto federale (www.admin.ch), numero RS 412.10*
- Ordinanza sulla formazione professionale OFPr del 19.11.2003, artt. da 30 a 39 *Raccolta sistematica del diritto federale (www.admin.ch), numero RS 412.101*
- Ordinanza sulla formazione professionale di base come operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario AFC del 13.11.2008 *Sito Web UFFT (www.admin.ch)*
- Piano di formazione operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario AFC *www.odasante.ch / Berufliche Grundbildung / FaGe EFZ (in tedesco)*
- Allegato al Piano di formazione operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario (Direttiva LPI) *www.odasante.ch / Berufliche Grundbildung / FaGe EFZ (in tedesco)*
- Ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base *Raccolta sistematica del diritto federale (www.admin.ch), numero RS 412.101.241*
- Guida dell'UFFT del 22 ottobre 2007 sul lavoro pratico individuale (LPI) nel quadro dell'esame finale della procedura di qualificazione prevista dalla formazione professionale di base. *Sito Web UFFT (www.admin.ch)*
- Manuale dell'IUFFP per perite/periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base *Sito Web IUFFP (www.iuffp-svizzera.ch)*

Le versioni attuali dell'Ordinanza sulla formazione professionale e del Piano di formazione operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario AFC sono pubblicate sui siti Web della OdASanté (www.odasante.ch) e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3 Responsabilità e costi

Spetta ai Cantoni provvedere all'esecuzione delle procedure di qualificazione. Di regola affidano la realizzazione degli esami finali a delle commissioni d'esame e nominano le perite e i periti. Per l'organizzazione e la direzione degli esami finali l'autorità cantonale si avvale di capiperiti (LFPPr 40).

Gli esami finali sono di principio gratuiti per le candidate/i candidati (LFPPr Art. 41).

Il CSFO segue in tutta la Svizzera e per ogni regione linguistica l'elaborazione della documentazione per la procedura di qualificazione, offrendo un supporto tecnico e amministrativo e mettendo a disposizione il personale necessario. Con i suoi servizi sostiene il raggiungimento degli obiettivi seguenti:

- equipollenza e validità degli esami in tutta la Svizzera,
- garanzia della qualità,
- supporto e alleggerimento degli oneri di Cantoni e associazioni.

4 Perite e periti

4.1 Norme del diritto federale

Le disposizioni specifiche della legislazione federale in materia di perite/i sono riassunte qui di seguito:

<i>LFP</i> , Art. 47	<i>La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale.</i>
<i>OFPr</i> , Art. 35, cpv. 1	<i>Per l'organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l'autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.</i>
<i>OFPr</i> , Art. 35, cpv. 2	<i>I periti d'esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.</i>
<i>OFPr</i> , Art. 50	<i>In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti per la procedura di qualificazione, l'Ufficio federale provvede all'offerta di corsi per periti d'esame e alle relative convocazioni.</i>

4.2 Statuto e mandato

Le perite e i periti vengono designati dall'autorità cantonale su proposta dell'organizzazione del mondo del lavoro competente. In questa funzione agiscono in qualità di rappresentanti ufficiali dell'amministrazione cantonale e ottengono così l'incarico di preparare ed eseguire esami o parti di esami a nome dell'amministrazione. Nello svolgimento di tale mandato sono legate/i alle regole dell'attività statale, tra le quali rientrano in particolare il segreto d'ufficio e l'obbligo di discrezione, i principi dell'azione amministrativa (parità di trattamento e divieto d'arbitrio), l'obbligo di astensione e apprezzamento discrezionale.

4.3 Requisiti

In generale possono essere nominati come perite/periti d'esame i formatori e le formatrici professionali nelle aziende di tirocinio o nei corsi interaziendali e i docenti di materie professionali.


Le perite/i periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base adempiono ai seguenti requisiti:

- disporre di una formazione professionale specifica e di adeguate capacità pedagogiche e didattico-metodologiche,
- essere titolare almeno di un attestato federale di capacità (o di una qualifica equivalente) nel campo professionale in cui esaminano,
- continuare la propria formazione frequentando corsi offerti dall'Istituto universitario federale per la formazione professionale in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro,
- essere disposte/i a collaborare periodicamente agli esami di fine tirocinio,
- possedere preferibilmente un'esperienza pluriennale nella formazione aziendale, in ogni caso almeno di due anni, e certificare una qualificata formazione continua (per es. esame professionale o esame professionale superiore),
- età minima consigliata di 22 anni.

5 Campi di qualificazione, attribuzione delle note e ponderazione

5.1 Panoramica dei campi di qualificazione e delle note competenze

Il grafico seguente offre una panoramica dei campi di qualificazione e delle note competenze previsti dall'Ordinanza sulla formazione professionale e dal piano di formazione. I campi di qualificazione e le note competenze vengono presentati in dettaglio nel capitolo 6. Questo grafico si limita alla rappresentazione della struttura di base.



1) Il campo di qualificazione *Conoscenze professionali* è composto da un'unica voce.

I corsi interaziendali non fanno parte della procedura di qualificazione.

5.2 Caso normale e casi particolari

Il numero di campi di qualificazione che le persone in formazione devono completare dipende dal rispettivo percorso di formazione e dalle qualifiche già ottenute. Nel dettaglio, è possibile distinguere i casi seguenti:

Caso normale

Procedura di qualificazione per persone in formazione che completano la **formazione professionale di base triennale** e non possiedono qualifiche pregresse. Queste persone in formazione completano tutti i campi di qualificazione e ottengono la nota competenze.

Casi particolari


- Procedura di qualificazione per persone in formazione che completano la **formazione professionale di base triennale** e possiedono un diploma in *cultura generale* riconosciuto. Queste persone in formazione sono esonerate dal campo di qualificazione *Cultura generale*.
- Procedura di qualificazione per persone in formazione che completano la **formazione professionale di base abbreviata biennale**. Data la durata abbreviata della formazione per queste persone in formazione valgono dei principi diversi per il calcolo delle note competenze:
 - Per il calcolo della nota competenze *Formazione di pratica professionale* vengono registrate tre note semestrali dalle verifiche delle competenze (semestre da 1 a 3 con formazione in azienda, semestre da 2 a 4 con formazione scolastica e di base organizzata dalla scuola).
 - Per il calcolo della nota competenze *Insegnamento conoscenze professionali* vengono prese in considerazione le note dei semestri da 1 a 4.
 - Il calcolo della nota competenze *Cultura generale* è regolato all'interno del programma d'istituto.

Per le persone in formazione della formazione professionale di base biennale abbreviata si può operare una distinzione tra le due situazioni seguenti:

- Le persone in formazione che non possiedono qualifiche pregresse completano tutti i campi di qualificazione e ottengono la nota competenze.
 - Le persone in formazione con un diploma in *cultura generale* riconosciuto sono esonerate dal campo di qualificazione *Cultura generale*.
- Procedura di qualificazione per persone ammesse all'esame finale **al di fuori dei cicli di formazione professionale di base disciplinati** conformemente all'Art. 32 OFPr. Per queste persone vengono meno la *nota competenze Formazione di pratica professionale*, la *nota competenze Insegnamento conoscenze professionali* e la *nota competenze Cultura generale*.
Anche per questo gruppo di persone si possono distinguere due situazioni:
 - Le persone che non possiedono un diploma in *Cultura generale* completano il campo di qualificazione *Cultura generale*, ma non ricevono la nota competenze.
 - Le persone con un diploma in *Cultura generale* riconosciuto sono esonerate dal campo di qualificazione *Cultura generale*.
 - Infine è possibile ottenere un titolo anche attraverso cosiddette "**procedure di qualificazione diverse**", in particolare mediante la validazione di apprendimenti acquisiti (*validation des acquis*). Queste modalità sono illustrate nell'allegato 3.

5.3 Procedura di qualificazione nei casi normali: ponderazione

Il grafico seguente presenta una panoramica della ponderazione delle singole voci e campi di qualificazione della procedura di qualificazione nella formazione professionale di base triennale per chi non ha acquisito un diploma in cultura generale.



1) Il campo di qualificazione Conoscenze professionali è composto da un'unica voce ed è pertanto soggetto alle regole di arrotondamento per le voci.

La terminologia adottata e i dettagli sono descritti nel capitolo 6. Un esempio di calcolo è riportato nell'allegato 2.

5.4 Procedura di qualificazione nei casi particolari di cui al punto 5.2

L'estensione della procedura di qualificazione e la ponderazione delle singole voci e campi nei casi particolari di cui al punto 5.2 (diploma riconosciuto in cultura generale, formazione abbreviata, procedura di qualificazione al di fuori dei cicli di formazione professionale di base disciplinati) sono illustrate in dettaglio nell'allegato 1.

5.5 Ponderazione dei campi

Il grafico seguente mostra la ponderazione dei tre campi *Cultura generale CG*, *Conoscenze professionali CP* e *Pratica professionale*.

	CG	CP	pratica professionale
Lavoro pratico (triplo) 30%			30%
Conoscenze professionali (doppio) 20%		20%	
Cultura generale (doppio) 20%	20%		
Nota competenze (triplo) 30%			
<ul style="list-style-type: none"> Formazione professionale pratica (doppio) 20% Insegnamento conoscenze professionali (singolo) 10% 			20%
Totale di tutti i campi	20%	30%	50%

Con una rilevanza del 50% la pratica professionale possiede il peso maggiore all'interno della nota complessiva.

5.6 Attribuzione delle note e condizioni di riuscita

Nella procedura di qualificazione finale le prestazioni vengono valutate con le note da 1 a 6. Sono ammessi i mezzi punti. Le note dei campi di qualificazione vengono arrotondate a un decimale.

La scala delle note è valutata come segue nel piano di formazione:

- Nota 6 Molto buono
- Nota 5 Buono
- Nota 4 Sufficiente
- Nota 3 Insufficiente
- Nota 2 Debole gravemente insufficiente
- Nota 1 Nullo

L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore;
- e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

6 Descrizione dettagliata dei campi di qualificazione

6.1 Campo di qualificazione Lavoro pratico (LPI)

6.1.1 Persone coinvolte

Oltre alle candidate e ai candidati sono coinvolte nel lavoro pratico le seguenti persone:

Persona	Ruolo/incarico
Professionista responsabile	<ul style="list-style-type: none">• Preparazione dell'esame• Accompagnamento del candidato durante l'esecuzione del lavoro pratico• Verifica dell'utilizzo del sistema di documentazione aziendale• Valutazione dello svolgimento del compito del lavoro pratico e proposta di valutazione
Team di periti ¹	Almeno un membro del team di periti <ul style="list-style-type: none">• verifica la preparazione dell'esame• osserva l'utilizzo del sistema di documentazione aziendale• accompagna a campione l'esecuzione del lavoro pratico• verifica la proposta di valutazione del/della professionista responsabile per il lavoro pratico Il team di periti <ul style="list-style-type: none">• partecipa alla presentazione e al colloquio professionale²• valuta la presentazione e il colloquio professionale
Team di periti e professionista della pratica responsabile dell'esame	<ul style="list-style-type: none">• Determinazione della valutazione finale del lavoro pratico, della presentazione e del colloquio professionale
Capo-perito	<ul style="list-style-type: none">• Sorveglianza generale• Garanzia della qualità

6.1.2 Finalità

Il campo di qualificazione Lavoro pratico trova riscontro nell'articolo 15, capoverso 2, lettera a dell'Ordinanza sulla formazione professionale.

La parte D del piano di formazione regola le modalità del lavoro pratico, organizzato come lavoro pratico individuale. Integrato nell'attività professionale quotidiana, permette ai candidati di dimostrare che dispongono delle competenze richieste per gestire le situazioni descritte nel catalogo del piano di formazione. Vengono verificate almeno 4 competenze concrete, in modo da coprire complessivamente tutti i livelli descritti nel profilo professionale dell'operatrice sociosanitaria/dell'operatore sociosanitario AFC, come formulato nell'Ordinanza sulla formazione professionale:

¹ Il team di periti è formato da due persone in possesso dei requisiti di cui alla cifra 4 della presente direttiva. Può trattarsi tanto di persone esterne quanto interne all'azienda.

² Se il candidato / la candidata acconsente, anche il / la professionista della pratica nominato/a può prendere parte alla presentazione e al colloquio professionale.

- *L'operatrice sociosanitaria/l'operatore sociosanitario presta cure e assistenza ai clienti presso istituti del settore sociosanitario nei servizi di degenza o ambulatoriali. Egli svolge in tale contesto anche atti medico-tecnici.*
- *L'operatrice sociosanitaria/l'operatore sociosanitario contribuisce al benessere fisico, sociale e psichico di persone di ogni età nel loro contesto, aiutandole a pianificare il quotidiano.*
- *L'operatrice sociosanitaria/l'operatore sociosanitario fornisce servizi di tipo amministrativo e logistico, garantendo i collegamenti con i diversi settori di servizi.*
- *Nell'attività quotidiana, l'operatore sociosanitario si rapporta in modo professionale e rispettoso con i clienti, adattando il suo operato alle loro esigenze. Li rispetta in quanto individui aventi un personale sistema di valori.*
- *L'operatore sociosanitario presta servizio in modo autonomo nell'ambito delle competenze acquisite, delle condizioni quadro giuridiche e delle regolamentazioni aziendali.*

6.1.3 Preparazione

La/il professionista della pratica nominata/o dall'azienda formatrice è responsabile della preparazione del lavoro pratico; può avvalersi della collaborazione del team di periti.

Il membro del team di periti nominato dall'autorità d'esame competente concorda con la/il professionista responsabile la data e l'orario dell'esame. I termini vengono fissati in modo da non interferire con la frequenza delle lezioni obbligatorie della formazione scolastica.

Entro le scadenze definite dall'autorità d'esame la/il professionista responsabile nominata/o dall'azienda formatrice fornisce le seguenti informazioni al team di periti o all'autorità d'esame:

- il compito d'esame da realizzare,
- la durata, la data e l'orario proposti per lo svolgimento dell'esame,
- i criteri di apprezzamento e di valutazione definiti dalle istanze superiori e preventivamente discussi con la/il candidata/o,
- tutte le altre indicazioni supplementari.

La documentazione fornita al team di periti o all'autorità d'esame devono essere firmati dalla candidata/ dal candidato. La firma attesta la comprensione del compito da parte della candidata/del candidato.

Almeno un membro del team di periti o l'autorità d'esame controlla se quanto inoltrato dalla/il dal professionista responsabile sia formalmente completo e conforme alle competenze richieste nel piano di formazione. In caso di divergenze la decisione spetta al capo-perito.

6.1.4 Svolgimento

Il lavoro pratico ha una durata di almeno 4 ore fino ad un massimo di 6 ore e comprende un colloquio professionale della durata di 30 minuti. È ammessa quale ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali.

Il lavoro pratico viene svolto sul proprio posto di lavoro in azienda, avvalendosi delle risorse abituali. Il compito deve essere svolto con strumenti e metodi familiari. Il compito d'esame viene effettuato individualmente e in modo pressoché autonomo. La/il candidata/o può far capo ad altri membri del personale nella misura in cui questa collaborazione permetta di verificare la sua capacità di lavorare in équipe e lo è necessariamente quando ciò sia richiesto dal tipo di compito da eseguire.

I membri del team di periti, il professionista responsabile e la/il candidata/o possono presentare richieste di chiarimento risp. fornire spiegazioni.

La/il candidata/o riporta il suo lavoro nel sistema di documentazione aziendale, che è parte integrante del lavoro pratico.

La documentazione elaborata da parte della candidata/del candidato deve essere descritta con accuratezza nel verbale d'osservazione relativo all'esame pratico, affinché l'autorità d'esame possa disporre dei necessari elementi in caso di ricorso.

Il lavoro pratico comprende una presentazione di 10 minuti in merito ad un tema scelto dalla candidata/dal candidato relativo ai compiti eseguiti, come pure un colloquio professionale. Quest'ultimo permette di verificare l'acquisizione delle conoscenze attraverso una riflessione e un approfondimento sul lavoro pratico svolto.

6.1.5 Valutazione

La/il professionista responsabile nominata/o dall'azienda valuta lo svolgimento del compito e la documentazione redatta sulla base dei criteri di apprezzamento e di valutazione nonché dei criteri di apprezzamento e di ponderazione precedentemente fissati; al termine, propone una nota.

Almeno un membro del team di periti verifica la valutazione effettuata dalla/dal professionista responsabile e la plausibilità delle note proposte.

Il team di periti valuta la presentazione e il colloquio professionale.

Il team di periti e il/la professionista della pratica concordano, una volta disponibili le proposte di valutazione per tutte le parti della valutazione, la valutazione finale. Se non raggiungono un consenso, la decisione viene demandata all'autorità d'esame designata dall'autorità cantonale.

La/il capoperito verifica la valutazione effettuata dalla perita/dal team di periti e dalla/dal professionista responsabile e la plausibilità delle note proposte.

6.1.6 Mezzi ausiliari

Per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione del lavoro pratico il Centro svizzero di servizio formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) elabora in collaborazione con il competente gruppo di lavoro della OdASanté i seguenti mezzi ausiliari:

- criteri di verbalizzazione per l'esame pratico,
- criteri di verbalizzazione per il colloquio professionale e la presentazione,
- criteri per la valutazione dei compiti d'esame per il LPI,
- struttura del colloquio professionale,
- criteri di apprezzamento e di valutazione,
- documentazione dei risultati dell'esame,
- valutazione dell'esame.

I mezzi ausiliari sono documentati negli allegati da x a y della presente direttiva.

(Gli allegati saranno inseriti sotto la guida del CSFO alla conclusione dei lavori di attuazione nei gruppi di lavoro suddivisi per regioni linguistiche).

6.1.7 Regole dettagliate

Le disposizioni dettagliate sono reperibili nell'allegato del piano di formazione della direttiva specifica alla professione di operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario AFC relativa al lavoro pratico individuale.

6.2 Campo di qualificazione Conoscenze professionali (CP)

Il campo di qualificazione Conoscenze professionali trova riscontro nell'articolo 15, capoverso 2, lettera b dell'Ordinanza sulla formazione professionale.

La parte D del piano di formazione disciplina i principi dell'esame delle conoscenze professionali. L'esame si tiene esclusivamente per iscritto. Ha una durata di 3 ore e si riferisce a situazioni della quotidianità professionale e delle competenze professionali delle persone in formazione, conformemente al profilo delle qualificazioni.

L'obiettivo dell'esame scritto consiste nel dimostrare il possesso delle conoscenze necessarie per applicare nella propria quotidianità professionale le competenze concrete descritte nelle situazioni del piano di formazione. I compiti si basano sui contenuti dei sussidi di apprendimento utilizzati.

Nel dettaglio, per l'esame scritto sulle conoscenze professionali valgono le disposizioni seguenti:

- L'esame dura 3 ore ed è suddiviso in diverse parti.
- L'esame si tiene in un'unica giornata.
- L'esame si basa sulle competenze o situazioni tipiche e campi di competenze conformemente al piano di formazione.
- I compiti si basano sulla situazione tipica e sul contesto.
- L'esame verifica principalmente le risorse "Conoscenze" e "Attitudine". La risorsa "Capacità" viene valutata principalmente nell'esame finale pratico.
- Per l'assegnazione delle domande d'esame alle singole competenze sono determinanti la tabella delle lezioni del piano di formazione e il programma di formazione. L'assegnazione delle domande avviene in proporzione all'estensione delle lezioni.
- I campi di competenze 13 e 14 non sono oggetto d'esame nell'ambito dell'esame scritto.
- La ponderazione delle domande e delle parti dell'esame per il calcolo della nota complessiva si basa sui criteri di apprezzamento e di valutazione precedentemente fissati.
- I compiti d'esame vengono elaborati per regione linguistica nella lingua regionale e applicati in modo uniforme sul piano nazionale. Gli autori dei compiti d'esame stabiliscono i mezzi ausiliari autorizzati e li elencano nei documenti corrispondenti.
- L'esame scritto viene organizzato dalle commissioni d'esame o dai rispettivi capiperito.
- L'esecuzione e la valutazione dell'esame scritto spetta alle perite/ai periti.

Per la preparazione e la valutazione dell'esame scritto il Centro svizzero di servizio formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) elabora in collaborazione con i gruppi di lavoro di OdASanté per regione linguistica e per i diversi settori della pratica i seguenti mezzi ausiliari:

- le domande d'esame,
- i criteri di apprezzamento e di valutazione,
- la documentazione dei risultati dell'esame.

6.3 Campo di qualificazione Cultura generale (CG)

Il campo di qualificazione Cultura generale trova riscontro nell'articolo 15, capoverso 2, lettera c dell'Ordinanza sulla formazione professionale. La relativa attuazione è stabilita nel programma d'insegnamento scolastico.

6.4 Nota competenze "Formazione di pratica professionale"

La nota competenze "Formazione di pratica professionale" trova riscontro nell'articolo 16, capoverso 3, lettera a dell'Ordinanza sulla formazione professionale. La nota competenze viene calcolata sotto forma di verifiche delle competenze che si tengono al termine del primo fino al quinto semestre nella formazione in azienda e al termine del secondo fino al sesto semestre nella formazione scolastica e di base organizzata dalla scuola.

Per la verifica delle competenze ogni regione linguistica ha elaborato e attuato modalità proprie.

L'esecuzione delle verifiche delle competenze spetta alle formatrici/ai formatori.

6.5 Nota competenze "Insegnamento conoscenze professionali"

La nota competenze "Insegnamento conoscenze professionali" trova riscontro nell'articolo 16, capoverso 3, lettera b dell'Ordinanza sulla formazione professionale.

Il Centro svizzero di servizio formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) mette a disposizione delle scuole professionali un formulario per il calcolo di questa nota.

Il formulario viene sviluppato in collaborazione con il CSFO e sarà aggiunto qui alla redazione conclusiva della direttiva.

7 Formulario riassuntivo per il calcolo della nota complessiva

Per il calcolo della nota complessiva il Centro svizzero di servizio formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) mette a disposizione delle autorità d'esame un apposito formulario da utilizzare nell'ambito della procedura di qualificazione. La struttura del formulario consente di inserire semplicemente le singole note affinché le note parziali e la nota complessiva vengano calcolate automaticamente.

8 Indicazioni generali

8.1 Superamento dell'esame

La procedura di qualificazione è superata se:

- a) al campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore e
- b) la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

8.2 Ripetizione dell'esame

In caso di ripetizione occorre sostenere nuovamente l'esame nei campi di qualificazione per i quali è stata ottenuta una nota insufficiente. Qualora un campo di qualificazione debba essere ripetuto, esso va ripetuto interamente. Si considerano campi di qualificazione i campi Lavoro pratico, Conoscenze professionali e Cultura generale.

La nota competenze deve essere ripetuta per quelle voci in cui è stata ottenuta una nota insufficiente. Al riguardo si applicano le regole seguenti:

- Qualora l'esame finale venga ripetuto senza frequentare nuovamente la formazione pratica professionale, resta valida la nota competenze conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, vengono considerate le note competenze di tutti i semestri della ripetizione, tanto nella formazione in tirocinio che nella formazione scolastica a tempo pieno. Per il calcolo della nota competenze valgono soltanto le note della ripetizione.
- Qualora l'esame finale venga ripetuto senza frequentare nuovamente gli insegnamenti delle conoscenze professionali, resta valida la nota competenze conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota competenze valgono solamente le note della ripetizione.

Le parti d'esame non superate possono essere ripetute al massimo due volte, a distanza di un anno tra loro. Non è possibile effettuare ulteriori ripetizioni.

La formazione di base può essere prolungata per prepararsi all'esame di ripetizione. In base alla situazione può essere consigliabile la frequenza della scuola professionale. L'autorità cantonale è a disposizione per offrire una consulenza corrispondente nei singoli casi.

8.3 Maturità professionale

Le persone in formazione che frequentano il corso di maturità professionale integrata sono esonerate dalla frequenza delle lezioni di cultura generale e della procedura di qualificazione nel campo *Cultura generale*. Per queste persone in formazione la nota complessiva sarà calcolata sulla base dei campi di qualificazione Lavoro pratico LPI e Conoscenze professionali così come della nota competenze, ponderate nel loro complesso all'80%.

L'attestato di maturità professionale e l'attestato federale di capacità come Operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario vengono assegnati una volta superato l'esame finale del corso di maturità professionale e se nella procedura di qualificazione è stata ottenuta una nota pari o superiore al 4,0 nel *Lavoro pratico* e nella media complessiva dei campi di qualificazione *Lavoro pratico* e *Conoscenze professionali* così come nella *Nota competenze* è stata ottenuta la nota 4,0 o superiore.

Le persone in formazione che non superano l'esame di maturità professionale al termine di un percorso di formazione durante la formazione professionale di base ma che hanno frequentato le lezioni di maturità professionale fino al sostenimento degli esami finali sono esonerate dalla materia Cultura generale e ottengono un'apposita annotazione nel certificato delle note. Le persone in formazione che soddisfano anche gli altri requisiti (ossia nota pari o

superiore al 4,0 nel *Lavoro pratico* e nota 4,0 nella media complessiva dei campi di qualificazione *Lavoro pratico* e *Conoscenze professionali* così come nella *Nota competenze*) ricevono l'attestato federale di capacità se soddisfano i requisiti per l'ottenimento dello stesso.

L'esame di maturità professionale può essere ripetuto due volte.

Per quanto riguarda il passaggio dai corsi per la maturità professionale durante la formazione professionale di base fa stato l'articolo 12 dell'Ordinanza dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006.

8.4 Comunicazione del risultato dell'esame

L'autorità d'esame cantonale competente rende noto il risultato dell'esame alle parti del contratto di tirocinio al termine di tutti gli esami.

Non sono ammesse comunicazioni precedenti riguardo all'andamento e al risultato dell'esame o di singole parti dell'esame. Gli organi esaminatori sono comunque tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terze persone.

8.5 Attestato federale di capacità

Chi ha superato la procedura di qualificazione ottiene dall'autorità cantonale l'attestato federale di capacità ed è autorizzato a fregiarsi della denominazione professionale protetta "operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario AFC".

8.6 Notificazione della decisione

La decisione in merito al superamento o mancato superamento della procedura di qualificazione o dell'attestato di capacità e il certificato delle note vengono comunicati alle candidate/ai candidati in forma scritta. La notifica scritta comprende un'indicazione sui diritti di ricorso.

La competenza in merito spetta all'autorità d'esame del Cantone in cui si trova il luogo di tirocinio. Ciò vale anche per le candidate e i candidati domiciliati in cantoni diversi rispetto a quello in cui ha sede il luogo di formazione.

8.7 Impedimento in caso di malattia e infortunio

Le persone in formazione sono tenute a svolgere la procedura di qualificazione verso la fine della formazione di base. In caso di impedimento per motivi gravi devono informare immediatamente la competente autorità d'esame cantonale e, in caso di malattia o infortunio, trasmetterle il relativo certificato medico. Le candidate/i candidati devono informare l'autorità cantonale competente non appena venga meno il motivo del loro impedimento.


9 Elenco dei documenti per la procedura di qualificazione

L'elenco verrà redatto non appena saranno disponibili i risultati dei lavori del CSFO e del gruppo di lavoro per la preparazione dei mezzi ausiliari. I documenti saranno riportati nell'allegato.

Allegato 1 Procedura di qualificazione nei casi particolari di cui al punto 6.2

A 1.1 Formazione professionale di base triennale con diploma in *Cultura generale* già acquisito


Le persone in formazione che dispongono già di un diploma in cultura generale riconosciuto al livello AFC sono esonerate dallo svolgimento di un esame finale nel campo di qualificazione Cultura generale. Per queste persone in formazione la nota complessiva sarà calcolata sulla base dei campi di qualificazione Lavoro pratico LPI e Conoscenze professionali così come della nota competenze, ponderate nel loro complesso all'80%.



La terminologia adottata e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6. Un esempio di calcolo è riportato nell'allegato 2.

A 1.2 Procedura di qualificazione nella formazione professionale di base abbreviata biennale senza diploma in Cultura generale già acquisito


Il grafico seguente presenta una panoramica della ponderazione delle singole voci e campi di qualificazione e delle regole di arrotondamento.



La terminologia adottata e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6. Un esempio di calcolo è riportato nell'allegato 2.

A 1.3 Procedura di qualificazione nella formazione professionale di base abbreviata biennale con diploma in Cultura generale riconosciuto

Le persone in formazione che dispongono già di un diploma in cultura generale riconosciuto al livello AFC sono esonerate dallo svolgimento di un esame finale nel campo di qualificazione Cultura generale. Per queste persone in formazione la nota complessiva sarà calcolata sulla base dei campi di qualificazione Lavoro pratico LPI e Conoscenze professionali così come della nota competenze, ponderate nel loro complesso all'80%.




La terminologia adottata e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6. Un esempio di calcolo è riportato nell'allegato 2.


A 1.4 Procedura di qualificazione al di fuori dei cicli di formazione professionale di base disciplinati

Per le persone ammesse alla procedura di qualificazione al di fuori dei cicli di formazione professionale di base disciplinati conformemente all'Art. 32 OFPr vengono meno i campi di qualificazione Nota competenze Formazione di pratica professionale, Nota competenze Insegnamento conoscenze professionali e Nota competenze Cultura generale. Le persone con un diploma in Cultura generale riconosciuto sono inoltre esonerate dal campo di qualificazione Cultura generale. Esempi di calcolo sono riportati nell'allegato 2.

A 1.4.1 Estensione e ponderazione senza diploma in Cultura generale già acquisito



A 1.4.2 Estensione e ponderazione con diploma in Cultura generale già acquisito



Allegato 2 Esempi di calcolo

Gli esempi seguenti illustrano le modalità di calcolo della nota complessiva e le rispettive ponderazioni. Le persone in formazione che non sono tenute a completare tutti i campi di qualificazione ottengono una ponderazione delle note inferiore al 100%. In questi casi per il calcolo della nota complessiva la ponderazione delle note viene rapportata al 100%.

A 2.1 Formazione professionale di base triennale senza diploma in Cultura generale già acquisito

Campi di qualificazione (CQ) e nota competenze	Nota (colonna A)	ponderazione (colonna B)	Nota ponderata (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	30%	1.6
CQ Conoscenze professionali	5.0	20%	1.0
CQ Cultura generale	4.8	20%	1.0
Nota competenze	4.9	30%	1.5
Totale		100%	5.1

A 2.2 Formazione professionale di base triennale con diploma in Cultura generale riconosciuto

Campi di qualificazione (CQ) e nota competenze	Nota (colonna A)	ponderazione (colonna B)	Nota ponderata (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	30%	1.6
CQ Conoscenze professionali	5.0	20%	1.0
CQ Cultura generale			
Nota competenze	4.9	30%	1.5
<i>Totale con ponderazione note 80%</i>		80%	4.1
Totale con ponderazione 100%		100%	5.1

A 2.3 Formazione professionale di base abbreviata biennale

Il calcolo della nota nella formazione professionale di base abbreviata biennale segue gli stessi criteri indicati sopra per la formazione professionale di base triennale.

A 2.4 Qualificazione al di fuori della formazione professionale di base senza diploma in Cultura generale già acquisito

Campi di qualificazione (CQ) e nota competenze	Nota (colonna A)	ponderazione (colonna B)	Nota ponderata (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	50%	2.7
CQ Conoscenze professionali	5.0	30%	1.5
CQ Cultura generale	4.8	20%	1.0
Nota competenze			
Totale con ponderazione 100%		100%	5.2

A 2.5 Qualificazione al di fuori della formazione professionale di base con diploma in Cultura generale già acquisito

Campi di qualificazione (CQ) e nota competenze	Nota (colonna A)	ponderazione (colonna B)	Nota ponderata (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	50%	2.7
CQ Conoscenze professionali	5.0	30%	1.5
CQ Cultura generale			
Nota competenze			
<i>Totale con ponderazione note 80%</i>		80%	4.2
Totale con ponderazione 100%		100%	5.3

Allegato 3 Procedure di qualificazione diverse

Le "procedure di qualificazione diverse" riguardano la validazione di apprendimenti acquisiti. Tale validazione interessa solitamente singoli individui, per quanto siano possibili anche procedure di conteggio collettive.

La validazione di apprendimenti acquisiti viene effettuata congiuntamente dalla Confederazione, dalle organizzazioni del mondo del lavoro e dai Cantoni. La ripartizione dei compiti è la seguente:

- La Confederazione disciplina e riconosce i requisiti relativi alla procedura.
- I Cantoni sono responsabili dell'attuazione della procedura, che sviluppano e attuano e per la quale emettono i relativi certificati.
- Le organizzazioni del mondo del lavoro sono responsabili dei contenuti. Le organizzazioni del mondo del lavoro nazionali elaborano il profilo di qualificazione nel quadro dell'Ordinanza sulla formazione professionale e del piano di formazione e formulano le regole di superamento. Le organizzazioni del mondo del lavoro regionali e cantonali predispongono le perite/i periti per la validazione degli apprendimenti acquisiti.